



## **Delibera della Giunta Regionale n. 162 del 17/04/2019**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

ATTUAZIONE LEGGE N. 205/2017. D.G.R. 517 DEL 2 AGOSTO 2018. LINEE GUIDA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIENDA TERMALE IN POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE. DETERMINAZIONI.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che:**

- a. con legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, successivamente modificata e integrata, è stata approvata la *Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente* e con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2010, n. 95, è stato emanato il relativo regolamento n. 10/2010;
- b. l'art. 25 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, "*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano*", successivamente integrato e modificato con le LL.RR. 6/2016 e 22/2016, nel demandare alla Giunta regionale l'individuazione di criteri cui attenersi per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, ha statuito che "*Le concessioni comunque in essere permangono efficaci limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, così da garantire per il periodo suddetto la continuità dell'attività aziendale, sia per le imprese termali che per quelle d'imbottigliamento e per le piccole utilizzazioni di cui al comma 1, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e l'utilizzo ottimale della risorsa idrotermale ed idrominerale*";
- c. con D.G.R. n.3 del 12 gennaio 2016, in attuazione dell'art.25 della Legge Regionale n.15/2016 è stato statuito:
  - “1. di dare attuazione alle disposizioni contenute nella richiamata [legge regionale n. 25/2015](#) dando mandato ai competenti uffici della Direzione Generale "Sviluppo Economico e Attività Produttive" di avviare le procedure di evidenza pubblica;
  2. di precisare che i criteri cui la richiamata Direzione Generale deve attenersi sono da rinvenire nelle disposizioni contenute nel [D.Lgs. n. 163/2006](#) e ss.mm.ii. in quanto applicabili, nella disciplina contenuta nelle disposizioni e nei principi comunitari nonché nella [legge n. 241/1990](#) e ss.mm.ii., in quanto applicabili;
  3. di precisare, altresì, che le determinazioni inerenti alle procedure di gara vanno assunte nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza e parità di trattamento ed improntate, ove consentito, ai principi di salvaguardia della forza lavoro, degli investimenti e dell'avviamento;”;
- d. la Legge n. 205 del 27/12/2017, apporta modifiche alla previgente disciplina in materia dell'utilizzo delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale.

Sul punto il comma 1094 della L. n. 205 così dispone: “Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/ 123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.”;

**PREMESSO altresì che** con Delibera n. 517 del 2 agosto 2018 la Giunta, tra l'altro, ha approvato le Linee Guida relative alle procedure amministrative finalizzate al rilascio e al rinnovo di concessioni di acque minerali e termali per gli effetti della L. 205/2017, in ossequio ai principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici;

**RILEVATO che:**

- a. essendo in itinere la definizione delle modalità operative per il rilascio/rinnovo delle concessioni di che trattasi, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con nota

- si, di acquisire elementi utili alla chiusura degli atti della procedura attraverso le eventuali osservazioni anticipando un documento di sintesi delle fasi salienti della emananda procedura;
- b. le osservazioni pervenute sono state partecipate in un incontro finalizzato alla consultazione collettiva svoltosi il 5 aprile 2019;
  - c. tra le osservazioni pervenute e discusse in occasione del precitato incontro è stata evidenziata la criticità riguardante la previsione - contenuta nelle linee guida - della presentazione dell'offerta economica, di cui all'art. 36 comma 9 l.r.8/2008, a corredo delle istanze per il rilascio e il rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale;

#### **RILEVATO altresì che:**

i criteri di valutazione – ai fini del rilascio/rinnovo della concessione (art.10, comma 1, e art.11 comma 2, delle citate Linee Guida) – individuati nelle citate Linee Guida (art.10), il cui peso ponderale complessivo è pari a 100/100, attengono:

alla attuabilità e sostenibilità del progetto di coltivazione della risorsa;

- a.1 alle capacità tecniche e professionali;
- a.2 alle capacità economiche del richiedente adeguate al progetto di coltivazione proposto, da attribuirsi sulla base del complessivo valore degli investimenti e dei costi di gestione previsti nel progetto di coltivazione, relativamente all'attività mineraria, valutato per un quinquennio;
- a.3 al crono programma delle attività, con particolare riferimento ai minori tempi necessari all'avvio dell'attività ritenuti congrui rispetto al programma presentato e comunque tali da consentirne l'inizio entro il termine di 180 (centottanta) giorni dal rilascio della concessione tenuto anche conto della disponibilità che il richiedente possiede sull'area di richiesta di concessione e, in particolare, sul sito in cui si intende ubicare le pertinenze minerarie;
- a.4 alla disponibilità di un'area o struttura da utilizzare come stabilimento termale o di imbottigliamento, conformemente agli usi riconosciuti per le acque.

I detti criteri di valutazione non attengono, quindi, ai contenuti di una offerta economica;

l'art. 12, commi 1 e 2, delle citate Linee Guida dispone: *“La procedura si conclude con l'individuazione del soggetto cui è stata attribuita la valutazione più elevata, comunque con un punteggio non inferiore a 60, e con la pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della regione Campania e comunicazione ai soggetti partecipanti.*

*In caso di parità di punteggio, al fine della concessione di coltivazione viene preferito il concorrente che risulta aver offerto la migliore percentuale di aumento rispetto agli importi individuati a titolo di contributo annuo di cui all'articolo 36 della L.R. N. 8/2008 e in caso di ulteriore parità il concorrente accreditato al servizio sanitario nazionale e in caso di ulteriore parità il concorrente che avrà proposto minori tempi per l'avvio dell'attività”.*

#### **RITENUTO**

che la previsione, contenuta nelle citate Linee Guida, circa la presentazione dell'offerta economica non appare funzionale ai fini del rilascio/rinnovo della concessione, tenuto conto dei criteri fissati dall'art.10, comma 1, e dall'art.11 comma 2, delle citate Linee Guida; inoltre la presentazione della detta offerta economica, giusta le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9, L.R. n. 8/2008 va ricondotta alle sole ipotesi di offerte al rialzo da presentare nell'ambito delle gare per la attribuzione delle concessioni del diritto di sfruttamento delle acque minerali, naturali, di sorgente e termali e non anche alle procedure di rilascio in esame, per le quali la l. 205/2017, art.1, comma 1094 statuisce che non si applicano le disposizioni del D.L.vo n. 59 del 2010 (tra cui quelle implicanti il ricorso alle procedure di gara);

- a. pertanto, accoglibile la osservazione di cui al punto c. del rilevato, attesi i criteri fissati dall'art.10, comma 1, e dall'art.11 comma 2, delle citate Linee Guida ed attesa, altresì, l'esclusione operata dalla Legge n. 205 del 27/12/2017 la quale, anche al fine di consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, ha previsto che le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale alle condizioni ivi riportate;

**RITENUTO pertanto**, al fine di eliminare ogni riferimento alla presentazione dell'offerta economica a corredo delle istanze di partecipazione alla procedura amministrativa finalizzata al rilascio e al rinnovo delle concessioni minerarie indicate nella L. 205/2017,

l'art. 6, terzo comma, viene sostituito come segue *“Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno l’istanza di partecipazione, la documentazione e gli elaborati tecnici riportati nella stessa istanza, i modelli allegati all’Avviso della procedura e, in ulteriore busta chiusa e sigillata, l’offerta progettuale – gestionale”*;

a.1 l'art.11, primo comma, viene sostituito come segue *“L’apertura della busta contenente l’Offerta progettuale – gestionale avviene in seduta pubblica ed in data che sarà comunicata ai soggetti concorrenti ammessi alla partecipazione alla procedura”*;

a.2 all'art.11, secondo comma, vengono eliminate le seguenti parole *“ed in quella economica”*;

a.3 all'art. 12 secondo comma viene eliminata la seguente frase *“che risulta aver offerto la migliore percentuale di aumento rispetto agli importi individuati a titolo di contributo annuo di cui all’articolo 36 della L.R. n. 8/2008 e in caso di ulteriore parità il concorrente”*;

- a. di dover demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive le consequenziali modifiche ai modelli di istanza previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2010 per il rilascio e rinnovo delle concessioni redatte in attuazione alle disposizioni della L. 205/2017 e della L.R. 8/2008 ssmii e approvate, per gli effetti dell’articolo 40 del R.R. 10/2010, con D.D. n.40 del 5 marzo 2019;
- b. di dover demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive l’emanazione del conseguente Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse nel rispetto delle Linee Guida approvate con DGR 517/2018 come integrate con le modifiche apportate con il presente atto;

#### **VISTI:**

la Legge Regionale 29 luglio 2008, n.8 (*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*) e ss.mm.ii.;

- a. il Regolamento Regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- b. La Legge n. 205 del 27/12/2017;
- c. La Delibera di Giunta regionale n. 517 del 2 agosto 2018;

**PROPONE** e la Giunta a voto unanime

#### **DELIBERA**

per i motivi i espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati e confermati di modificare le Linee Guida relative alla procedura amministrativa finalizzata al rilascio e al rinnovo di concessioni di acque minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie, per gli effetti della L. 205/2017 approvate con delibera di giunta n. 517 del 2 agosto 2018 nel modo che segue:

l'art. 6, terzo comma, viene sostituito come segue *“Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno l’istanza di partecipazione, la documentazione e gli elaborati tecnici riportati nella stessa istanza, i modelli allegati all’Avviso della procedura e, in ulteriore busta chiusa e sigillata, l’offerta progettuale – gestionale”*;

1.1 l'art.11, primo comma, viene sostituito come segue *“L’apertura della busta contenente l’Offerta progettuale – gestionale avviene in seduta pubblica ed in data che sarà comunicata ai soggetti concorrenti ammessi alla partecipazione alla procedura”*;

1.2 all'art.11, secondo comma, vengono eliminate le seguenti parole *“ed in quella economica”*;

1.3 all'art. 12 secondo comma viene eliminata la seguente frase *“che risulta aver offerto la migliore percentuale di aumento rispetto agli importi individuati a titolo di contributo annuo di cui all’articolo 36 della L.R. N. 8/2008 e in caso di ulteriore parità il concorrente”*;

di demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive le consequenziali modifiche ai modelli di istanza previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2010 per il rilascio e rinnovo delle concessioni redatte in attuazione alle disposizioni della L. 205/2017 e della L.R. 8/2008 ssmii e approvate, per gli effetti dell’articolo 40 del R.R. 10/2010, con D.D. n.40 del 5 marzo 2019;

di demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive l’emanazione del conseguente Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse nel rispetto delle

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente atto nonché la trasmissione all'Ufficio Competente per la pubblicazione sul Sito Istituzionale della Regione Campania; di trasmettere il presente atto:

- agli Uffici di Gabinetto;
- alla Direzione Generale 50.02 per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
- al BURC per la pubblicazione;
- all'Ufficio Competente per la pubblicazione sul Sito Istituzionale della Regione Campania.